

## Il divieto di ostentazione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche francesi

Il 15 marzo 2004 il legislatore francese ha approvato la legge n. 2004/228, «encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics» (1).

Si noti subito come nel titolo della legge non figura l'avverbio "ostensiblement", inserito poi nell'art. 1 della stessa. Questo a dimostrazione del fatto che, in origine, il testo era stato redatto in modo tale da introdurre un divieto generale per tutti i simboli che manifestano un'appartenenza religiosa e non solo per quelli portati, giustappunto, "ostensiblement".

La legge in oggetto, costituita da quattro articoli che apportano modifiche al codice dell'educazione, si sostanzia nel contenuto della previsione di cui all'art. 1; infatti, l'art. 2 concerne l'applicabilità della normativa ai territori francesi oltre-oceano, l'art. 3 ne stabilisce l'entrata in vigore al primo rientro scolastico successivo alla sua approvazione, e l'art. 4 prevede una valutazione dei risultati conseguiti con l'operatività della legge a distanza di un anno dalla sua messa in atto.

Tale provvedimento legislativo è stato elaborato in tempi record e ha trovato d'accordo i parlamentari di tutti gli schieramenti politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra, passando per il centro popolare, i liberali ed i socialisti; l'impulso iniziale alla redazione del progetto di legge deve ricollegarsi a due discorsi tenuti dal Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, rispettivamente, il 23 giugno 2003, in occasione del 275<sup>o</sup> anniversario dell'Ordine franco-massonico, ed il 17 dicembre 2003, allorché il Presidente celebrava, in un vero e proprio *magnificat*, la laicità alla francese come una sorta di religione di Stato.

Immediata e pronta la risposta del legislatore che ha provveduto ad elaborare un progetto di legge sul divieto di ostentazione dei simboli religiosi, politici e filosofici nelle scuole, nei collegi e nei licei statali.

Nella versione da ultimo approvata, il testo include i soli simboli religiosi, ma si presenta in più punti laconico, ambiguo, vago e oscuro nonché intriso di pregiudizi già

(1) Il relativo testo è pubblicato in questo numero nella sezione Documenti.

emersi, tra l'altro, durante le discussioni parlamentari, oltre che in alcuni interventi normativi sulle minoranze religiose (o meglio contro di esse) cui si farà cenno in seguito.

D'altronde, anche il Presidente Chirac, nel suo discorso del 17 dicembre 2003, ha avuto modo di affermare: "Ceux-là - le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix manifestement de dimension excessive - n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. L'école publique restera laïque".

Orbene, per tentare di comprendere le motivazioni che stanno alla base di tale scelta legislativa, dobbiamo domandarci, anzitutto, quale sia il significato di una legge sulla separazione tra Stato e Chiesa, quale la legge del 9 dicembre 1905, e sulla laicità dello Stato.

Il motivo di fondo, la *ratio legis* di tali previsioni è senz'altro l'affermazione di un'importante libertà indirizzata verso tutti senza alcuna distinzione: la libertà di pensiero, coscienza e religione. Una tale libertà va intesa nel senso di libertà di credere in ciò che si vuole senza ingerenze dello Stato e, *a contrario*, quale libertà di non credere in alcunché senza imposizioni dottrinarie o pressioni da parte dello Stato stesso, come sostenuto dalla Corte europea dei diritti umani, la quale ha sottolineato il dovere in capo agli Stati di vigilare "à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste" (2) ed ha, altresì, affermato, a più riprese, che l'art. 2 del Protocollo n.1 alla Convenzione europea è inteso a vietare agli Stati "de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser" (3).

Questa è, dunque, l'importanza fondamentale e imprescindibile del principio della laicità dello Stato, che qui non si intende affatto porre in discussione.

Ciò che si intende mettere in discussione è, invece,

(2) Cfr. sentenza 7 dicembre 1976, *Kjeldsen e altri. c. Regno Unito*, par. 53.

(3) Cfr. sentenza 18 dicembre 1996, *Valsamis c. Grecia*, par. 28, e sentenza 18 dicembre 1996, *Efstathiou c. Grecia*, par. 29.